



Susanna Cotena - Pietro Emanuele

# Leggere la Costituzione



I temi dell'**Educazione civica**  
attraverso lo **studio** della **Carta costituzionale**  
spiegata articolo per articolo

Con idee e strumenti per l'**Esame di Stato**



In linea con gli  
obiettivi fissati  
dall'AGENDA 2030



**digiWORLD**  
tutto compreso

**LIBRO MISTO**  
con contenuti digitali integrativi



**NUOVA EDIZIONE**  
conforme alle Linee-guida  
per l'insegnamento  
dell'**Educazione civica**  
del 22 giugno 2020

## 6 | La libertà religiosa

**Articolo 19** Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

**Articolo 20** Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

La libertà religiosa può definirsi come la *libertà di scegliere la propria credenza in fatto di religione*.

Nella Costituzione repubblicana il principio della libertà religiosa è sancito sia sotto il profilo **individuale** che **collettivo**.

Differentemente da altre previsioni costituzionali sulle libertà, l'art. 19 prevede «**tutti**» fra i suoi destinatari e, quindi, chiunque si trovi nel territorio italiano, anche i non cittadini (*stranieri, apolidi, rifugiati* etc.).

Dall'esame dell'art. 19 Cost. si evincono le seguenti libertà:

- la **libertà di fede**, ossia libertà di professare qualunque fede, di mutare convinimento o anche di *non professare alcuna fede*, di manifestare nei confronti del fenomeno religioso un atteggiamento di indifferenza e di scetticismo, senza che ciò comporti alcuna conseguenza o discriminazione;
- la **libertà di propaganda**, ossia libertà di fare opera di proselitismo sia all'interno dei luoghi di culto che al di fuori, con tutti i mezzi di esternazione del pensiero, anche mediante l'esaltazione della propria fede o attraverso la negazione del fondamento dogmatico della fede altrui, con argomentazioni motivate o anche immotivate;
- la **libertà di culto**, ossia la libertà di compiere atti di culto sia in privato che in luogo pubblico.

L'unico limite che espressamente l'art. 19 Cost. pone all'esercizio della libertà religiosa è rappresentato dal **divieto di riti contrari al buon costume**, cioè quei riti che prevalentemente offendono il  *pudore sessuale*, la *libertà sessuale* ed il *sentimento morale*.

Inoltre, al fine di rendere *effettiva* e dare completa attuazione alla *tutela del fenomeno religioso*, la Costituzione italiana, all'art. 20, riconosce la facoltà dei singoli e delle associazioni religiose di costituire **enti a carattere ecclesiastico** e a **fine di religione o di culto**.

In particolare, viene garantita la facoltà di creare associazioni o istituzioni con carattere ecclesiastico o finalità religiosa *impedendo che il legislatore possa introdurre trattamenti sfavorevoli o discriminatori* a carico di alcuni enti religiosi, né ricorrere allo **strumento fiscale** o **urbanistico** per rendere più difficoltosi la loro costituzione ed il funzionamento.